GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV | **Roma — Sabato, 14 luglio 1923** | **Numero 165**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 giugno 1923, n. 1426.
L'arsenale militare marittimo di Pola viene denominato « Base navale di Pola ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 198, in data 17 febbraio 1921;
Visto il R. decreto-legge 5 giugno 1921, n. 755;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 189;
Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'arsenale militare marittimo di Pola, assume la denominazione di « Base navale di Pola », con l'attribuzione dei servizi di cui all'art. 1, del R. decreto n. 755 in data 5 giugno 1921, riguardante le Basi navali di Napoli, Venezia e Maddalena.

A parziale modifica dell'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1923, n. 189, il contr'ammiraglio comandante militare marittimo di Pola avrà anche la carica di comandante della Piazza marittima e della Base navale di Pola.

Art. 2.

Con decreto del Ministro della marina saranno date disposizioni per l'ordinamento delle Basi navali di Pola, Venezia, Maddalena, Napoli, del R. cantiere di Castellammare di Stabia e delle officine di Brindisi e Messina.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1422.
Radiazione dal quadro del R. naviglio di alcune unità navali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge in data 21 dicembre 1922, n. 1800;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le torpediniere « Artigliere », « Astore », « Orfeo », le navi sussidiarie di II classe « Eritrea » ed « Ercole » ed il rimorchiatore « Maddalena » sono radiati dal quadro del R. naviglio.

Art. 2.

Il rimorchiatore lagunare « R. L. 4 », ceduto al Ministero delle finanze, è radiato temporaneamente dal quadro del R. naviglio a datare dal 26 maggio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 giugno 1923, n 1430.
38ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23.

Relazione di S. E. il Ministro per le finanze a S. M. il Re in udienza del 17 giugno 1923, sul R. decreto che autorizza una 38ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23.

MAESTA,

Il fondo per spese d'ufficio, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, non presenta disponibilità sufficiente per sopperire alle necessità manifestatesi, per le quali occorre far luogo ad una maggiore assegnazione di L. 50,000.

Il Consiglio dei Ministri ha perciò deliberato, valendosi della facoltà consentita dall'art 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere la somma suddetta al fondo di riserva per le spese impreviste

Col seguente schema di decreto che il riferente si onora si sottoporre alla Augusta Sanzione della M. V. viene autorizzato il prelevamento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000 000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922 23, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 19 878.880, rimane disponibile la somma di L. 121.120;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922 23, è autorizzata una 38ª prelevazione nella somma di lire cinquantamila (L. 50.000), da assegnare al capitolo n. 67: « Spese di ufficio del Ministero » dello stato di previsione medesimo.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1923, n. 1417.
Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, per l'esercizio finanziario 1922-23, pel funzionamento di scuole superiori di agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 novembre 1922, n. 1550;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 47: « Spese pel funzionamento delle scuole superiori di agricoltura, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1922-23, è aumentato della somma di lire trecentomila (L. 300.000).
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1433.
Concentrazione delle ricevitorie risultanti dalla trasformazione degli uffici principali con altre ricevitorie di uguale provenienza oppure già esistenti nelle medesime località.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vito l'art. 107 *quinquies* del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, modificato con l'art. 3 del R. decreto 8 giugno 1920,

n. 770, il quale stabilisce che le ricevitorie, risultanti dalla trasformazione degli uffici principali sono, per metà, messe a concorso esclusivamente tra i funzionari collocati a riposo a norma del precedente articolo del decreto stesso;

Visto l'art. 135 del regolamento per le ricevitorie approvato col R. decreto 13 febbraio 1921, n 196, il quale stabilisce, in applicazione del sopracitato art. 107 *quinquies*, che il Ministero delle poste e dei telegrafi determina per facoltà discrezionale quali delle ricevitorie risultanti dalla trasformazione degli uffici principali, debbono essere messe a concorso con le forme del regolamento stesso, perchè non riservate ai funzionari collocati a riposo;

Ritenuto che nelle località in cui siavi già una ricevitoria postale o telegrafica invece di mettere a concorso le ricevitorie risultanti dalla trasformazione degli uffici principali, come prescrivono i suindicati articoli 107 *quinquies* e 135, sia opportuno unirle alle ricevitorie esistenti, qualora ciò sia possibile e che nelle località in cui siavi da ridurre un ufficio principale postale ed uno telegrafico, sia opportuno trasformarli in unica ricevitoria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste e telegrafi; di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministro delle poste e dei telegrafi di procedere in deroga alle disposizioni dell'art. 107 *quinquies* del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858 e dell'art 135 del regolamento per le ricevitorie, approvato col R decreto 13 febbraio 1921 n. 196 alla concentrazione delle ricevitorie risultanti dalla trasformazione degli uffici principali, con altre ricevitorie di uguale provenienza oppure già esistenti nelle medesime località.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 maggio 1923, n. 1285.
Spesa di lire 6,204,407,165.60, per esecuzione di opere pubbliche straordinarie, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La spesa per opere pubbliche straordinarie facente carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici è stabilita nella somma di lire 6,204,407,165.60, (tenuto conto delle assegnazioni di tutte le leggi o decreti sinora emanati) e dovrà ripartirsi in conformità alla tabella *A* allegata al presente decreto (vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti) con la rateazione per esercizi di cui in appresso:

	Spese effettive	Costruzion di strade ferrate	TOTALE
Esercizio finanziario 1922-23 (giusta gli stanziamenti approvati).			
Residui	1.205.740.139,82	140.165.898,22	1.345.906.038,04
Competenza	728.336.127,56	380.165.000 —	1.108.501.127,56
	1.934.076.267,38	520.330.898,22	2.454.407.165,60
Esercizio finanziario.			
1923-24	450.000.000 —	300,000.000 —	750.000.000 —
1924-25	650.000.000 —	100.000.000 —	750.000.000 —
1925-26	650.000.000 —	100.000.000 —	750.000.000 —
1926-27	700.000.000 —	50.000.000 —	750.000.000 —
1927-28	700.000.000 —	50.000.000 —	750.000.000 —

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa pel Ministro dei lavori pubblici e nei riparti in articoli verrà adottata, a decorrere dall'esercizio 1923-24, la classificazione di cui all'allegata tabella *A*, per modo che corrisponda un capitolo di bilancio a ciascun gruppo di opere e un articolo a ciascuna specie.

Art. 3.

I residui di stanziamento degli esercizi 1922-23 e precedenti, quali saranno accertati in sede di consuntivo, e le somme impegnate e non pagate al 30 giugno 1923 saranno imputati ai nuovi capitoli ed articoli dell'esercizio 1923-24, secondo la tabella di corrispondenza allegata, lett. *B*, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 4.

I pagamenti relativi alle spese di cui all'art. 1 non potranno oltrepassare, tra residui e competenza, la somma di L. 1,000,000,000, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1923-24 al 1927-28 inclusivi.

Art. 5.

Il Ministro delle finanze, mediante accensione di debiti, nei modi e con le forme che riterrà opportuni, provvederà i fondi occorrenti per gli stanziamenti da farsi in conto delle spese di costruzione di strade ferrate.

Art. 6.

Con altro decreto sarà stabilito il limite degli impegni da assumere a carico degli esercizi 1928-29 e successivi per le annualità relative a concessioni che il Governo ha facoltà di accordare in base alle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*. OVIGLIO.

TABELLA A.

Ripartizione, per gruppi e specie di opere, della spesa di L. 6,204,407,165.60 stabilita con l'articolo 1 del decreto.

OPERE — GRUPPO	OPERE — SPECIE	SOMME
Opere stradali nell'Italia settentrionale.	Strade nazionali: costruzione, sistemazione e miglioramento	12,000,000 —
	Strade provinciali che si costruiscono dallo Stato	300,000 —
	Strade provinciali che si costruiscono dalle Provincie (concorso dello Stato).	15,500,000 —
	Strade comunali che si costruiscono dallo Stato per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni isolati	37,500,000 —
	Strade comunali che si costruiscono dalle Provincie e dai Comuni per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni isolati (concorso dello Stato).	6,000,000 —
	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti. Completamento di strade comunali obbligatorie (sussidio dello Stato)	30,000,000 —
	Strade comunali e vicinali (sussidi dello Stato in base all'art. 321 della legge 21 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*)	19,500,000 —
	Strade nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina, da classificare . .	10,000,000 —
	Totale . . .	130,800,000 —
Opere idrauliche nell'Italia settentrionale.	Opere nuove e di ristabilimento nelle vie navigabili, escluse quelle delle provincie Venete e di Mantova	70,500,000 —
	Opere nuove e di ristabilimento nelle vie navigabili delle provincie Venete e di Mantova	27,500,000 —
	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani, esclusi quelli delle provincie Venete e di Mantova	6,000,000 —
	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani delle provincie Venete e di Mantova	8,000,000 —
	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, escluse quelle delle provincie Venete e di Mantova	28,000,000 —
	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria delle provincie Venete e di Mantova	92,000,000 —
	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. Concorsi e sussidi. Provvedimenti relativi al buon regime di fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in base all'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (escluse le provincie Venete e di Mantova)	10,000,000 —
	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. Concorsi e sussidi. Provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in base all'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (provincie Venete e di Mantova)	8,900,000 —
	Opere idrauliche nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina, da classificare	10,000,000 —
	Annualità per concessione di opere idraulico-forestali nei bacini montani (limitatamente a quelle con scadenza fino al 30 giugno 1928)	3,700,000 —
	Annualità per concessione di opere idrauliche di 2ª categoria (limitatamente a quelle con scadenza sino al giugno 1928)	5,000,000 —
	Annualità per concessione di opere idrauliche di 3ª categoria (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1923)	6,600,000 —
		303,200,000 —
Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia settentrionale.	Sovvenzioni, contributi e premi per impianti di produzione ed utilizzazione di energia elettrica (limitatamente alle annualità con scadenza sino al 30 giugno 1928)	43,000,000 —
	Sovvenzione per la costruzione o trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per produzione ed utilizzazione di energia meccanica od elettrica (limitatamente alle annualità con scadenza sino al 30 giugno 1928)	1,400,000 —
	A riportarsi . . .	44,400,000 —

OPERE — GRUPPO	OPERE — SPECIE	SOMME
	Riporto . . .	44,400,000 —
	Sovvenzioni per la costruzione di serbatoi e laghi o di altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche (limitatamente alle annualità con scadenza fino al 30 giugno 1928)	500,000 —
	Totale .	44,900,000 —
Opere di bonificazione nell' Italia settentrionale.	Opere di bonificazione a cura dello Stato escluse quelle nelle provincie Venete e contributo per bonifiche di 2ª categoria	9,800,000 —
	Opere di bonificazione a cura dello Stato nelle provincie Venete e di Mantova	47,500,000 —
	Opere di bonificazione nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina, da classificare	15,000,000 —
	Annualità per concessione di opere di bonificazione (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928)	54,200,000 —
	Sussidi a Consorzi di bonifica per le spese di acquisto e di trasporto del combustibile e per la sostituzione dell'energia elettrica alla termica delle idrovore	3,100,000 —
	Totale .	129,600,000 —
Opere marittime nell' Italia settentrionale.	Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato escluse quelle delle provincie Venete	52,100,000 —
	Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato nelle provincie Venete	59,600,000 —
	Opere marittime nella Venezia Giulia, da classificare	20,000,000 —
	Annualità per concessione di opere marittime, escluse quelle delle provincie Venete (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928). .	7,400,000 —
	Annualità per concessione di opere marittime delle provincie Venete (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928)	58,300,000 —
	Totale . . .	197,400,000 —
Edifici pubblici governativi nell'Italia settentrionale.	Edifici pubblici nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina . . .	5,000,000 —
	Edifici pubblici nelle altre Provincie	200,000 —
	Totale . . .	5,200,000 —
Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane ed esplosioni nell'Italia settentrionale.	Lavori a cura diretta dello Stato	10,300,000 —
	Sussidi e contributi a Provincie, Comuni e privati	10,200,000 —
	Provvedimenti in dipendenza delle esplosioni dei forti di Falconara, presso Spezia, e S. Elena in Bergeggi	7,500,000 —
	Totale . .	28,000,000 —
Spese dipendenti dalla guerra, nell'Italia settentrionale.		25,200,000 —
Opere stradali nell'Italia centrale.	Strade nazionali, costruzioni, sistemazioni e miglioramento	17,300,000 —
	Strade provinciali che si costruiscono dallo Stato	6,500,000 —
	Strade provinciali che si costruiscono dalle Provincie (concorso dello Stato) .	25,500,000 —
	Strade comunali che si costruiscono dallo Stato per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni isolati	18,500,000 —
	Strade comunali che si costruiscono dalle Provincie e dai Comuni per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni isolati (concorso dello Stato)	2,900,000 —
	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti. Completamento di strade comunali obbligatorie (sussidio dello Stato)	22,200,000 —
	Strade comunali e vicinali (sussidi dello Stato in base all'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*).	27,400,000 —
	Totale . . .	120,300,000 —

OPERE

GRUPPO	SPECIE	SOMME
Opere idrauliche nell'Italia centrale.	Opere nuove e di ristabilimento nelle vie navigabili	14,400,000 —
	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani	15,900,000 —
	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	77,500,000 —
	Lavori di sistemazione del Tevere e opere urgenti per la navigabilità di detto fiume e valle di Roma	31,000,000 —
	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. Concorsi e sussidi. Provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in base all'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*. .	41,500,000 —
	Annualità per concessione di opere idraulico-forestali nei bacini montani (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928)	4,600,000 —
	Annualità per concessione di opere idrauliche di 2ª categoria (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928)	4,800,000 —
	Annualità per concessione di opere idrauliche di 3ª categoria (limitatamente e quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928)	5,400,000 —
	Totale . . .	195,100,000 —
Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia centrale.	Sovvenzioni, contributi e premi per impianti di produzione ed utilizzazione di energia elettrica (limitatamente alle annualità con scadenza fino al 30 giugno 1928)	18,000,000 —
	Sovvenzioni per la costruzione o trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per produzione ed utilizzazione di energia meccanica ed elettrica (limitatamente alle annualità con scadenza sino al 30 giugno 1928)	12,200,000 —
	Studio di progetti per la sistemazione, mediante serbatoi e laghi, di bacini imbriferi	250,000 —
	Sovvenzione per la costruzione di serbatoi e laghi o di altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche (limitatamente alle annualità con scadenza fino al 30 giugno 1928)	5,000,000 —
	Spese per l'impianto di nuovi uffici idrografici e meteorologici	400,000 —
	Totale . . .	35,850,000 —
Opere di bonificazione nell'Italia centrale.	Opere di bonificazione a cura dello Stato e contributo per bonifiche di 2ª categoria	80,500,000 —
	Annualità per concessione di bonificazione (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928)	116,000,000 —
	Sussidi a consorzi di bonifica per le spese di acquisto e di trasporto del combustibile e per la sostituzione dell'energia elettrica alla termica delle idrovore	3,000,000 —
	Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano	11,500,000 —
	Totale . . .	211,000,000 —
Opere marittime nell'Italia centrale.	Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato	76,000,000 —
	Annualità per concessione di opere marittime (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928)	43,200,000 —
	Totale . . .	119,200,000 —
Edifici pubblici governativi nell'Italia centrale.	Acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici, in Roma	18,000,000 —
	Costruzione di una nuova aula, sistemazione della stamperia e di altri servizi della Camera dei deputati. Sistemazione delle adiacenze del Palazzo di Montecitorio	10,000,000 —
	Costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia in Roma e del contiguo edificio per le preture	1,000,000 —
	Totale . . .	29,000,000 —

OPERE		SOMME
GRUPPO	SPECIE	
Opere speciali di Roma	Prosecuzione dei lavori al Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II; prolungamento della via Cavour e sistemazione della Piazza Venezia .	9,500,000 —
	Anticipazioni al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato, nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale	3,700,000 —
	Contributo dello Stato nelle opere per la creazione della zona industriale da Roma al mare	1,500,000 —
	Totale . . .	14,700,000 —
Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia centrale.	Lavori a cura diretta dello Stato.	20,700,000 —
	Sussidi e contributi a Provincie, Comuni e privati	7,800,000 —
	Totale . . .	28,500,000 —
Spese dipendenti da danni di terremoti nell'Italia centrale.		133,200,000 —
Spese dipendenti dalla guerra nell'Italia centrale.		3,100,000 —
Opere stradali nell'Italia meridionale e insulare.	Strade nazionali; escluse quelle della Basilicata e della Calabria, e Regie trazzere: costruzione, sistemazione e miglioramento	17,000,000 —
	Strade nazionali della Basilicata: costruzione, sistemazione e miglioramento	17,400,000 —
	Strade nazionali e provinciali della provincia di Catanzaro: costruzione, sistemazione e miglioramento	45,600,000 —
	Strade nazionali e provinciali della provincia di Cosenza: costruzione, sistemazione e miglioramento	24,400,000 —
	Strade nazionali e provinciali della provincia di Reggio Calabria: costruzione, sistemazione e miglioramento	36,300,000 —
	Strade provinciali che si costruiscono dallo Stato, escluse quelle della Basilicata e della Calabria	73,500,000 —
	Strade provinciali che si costruiscono dallo Stato nella Basilicata . . .	26,000,000 —
	Strade provinciali che si costruiscono dalle Provincie (concorso e sussidio dello Stato)	2,900,000 —
	Strade comunali che si costruiscono dallo Stato per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni isolate, escluse le strade della Basilicata, della Calabria e della Sardegna	65,500,000 —
	Strade comunali che si costruiscono o si sistemano dallo Stato nella Basilicata per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni isolate	12,000,000 —
	Strade comunali per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni isolate e manutenzione delle strade stesse nella provincia di Catanzaro	9,000,000 —
	Strade comunali per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni isolate e manutenzione delle strade stesse nella provincia di Cosenza	1,200,000 —
	Strade comunali per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni isolate e manutenzione delle strade stesse nella provincia di Reggio Calabria	7,400,000 —
	Strade comunali che si costruiscono dalle Provincie e dai Comuni per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni isolate escluse le strade della Basilicata, della Calabria e della Sardegna. (Concorso dello Stato)	34,700,000 —
	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti, e completamento di strade comunali obbligatorie, escluse le strade della Basilicata, della Calabria e della Sardegna. (Costruzione a cura dello Stato)	21,700,000 —
	A riportarsi . . .	394,600,000 —

OPERE		SOMME
GRUPPO	SPECIE	
	Riporto . . .	394,600,000 —
	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti e completamento di strade comunali obbligatorie, escluse le strade della Basilicata, della Calabria e della Sardegna. (Concorso e sussidio dello Stato)	63,800,000 —
	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nella Basilicata	600,000 —
	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nella provincia di Catanzaro e manutenzione delle strade stesse	13,700,000 —
	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nella provincia di Cosenza e manutenzione delle strade stesse	14,700,000 —
	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nella provincia di Reggio Calabria e manutenzione delle strade stesse	5,800,000 —
	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella Basilicata . .	4,900,000 —
	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella provincia di Catanzaro e manutenzione delle strade stesse	22,000,000 —
	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella provincia di Cosenza e manutenzione delle strade stesse	27,600,000 —
	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella provincia di Reggio Calabria e manutenzione delle strade stesse	20,200,000 —
	Opere di riparazione straordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato nella Basilicata e contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade stesse e degli acquedotti costruiti a cura dello Stato nella provincia medesima	500,000 —
	Opere di riparazione straordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato e contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade stesse nella provincia di Catanzaro	500,000 —
	Opere di riparazione straordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato e contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade stesse nella provincia di Cosenza	300,000 —
	Opere di riparazione straordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato e contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade stesse nella provincia di Reggio Calabria	700,000 —
	Contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade comunali di allacciamento alla rete e di accesso alle stazioni nelle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo, ai sensi dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1779, modificato col decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e col decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464	500,000 —
	Strade comunali e vicinali (sussidi dello Stato in base all'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*)	20,000,000 —
	Costruzione nell'isola di Sardegna di strade di accesso alle stazioni, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti. Completamento di strade comunali obbligatorie e costruzione o ricostruzione di strade di allacciamento dei Comuni e frazioni isolate; maggiori spese in dipendenza della guerra per le strade comunali già appaltate e riparazioni straordinarie alle strade già costruite. Concorso nella spesa per la manutenzione delle opere su citate già costruite, in costruzione o da costruire	44,800,000 —
	Opere stradali nelle provincie dlla Sicilia, da classificare	200,000,000 —
	Totale . . .	835,200,000 —

OPERE		SOMME
GRUPPO	SPECIE	
Opere idrauliche nell'Italia meridionale e insulare.	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani e sistemazione di pianura dei corsi d'acqua, esclusi quelli nelle provincie della Basilicata e della Calabria	21,500,000 —
	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata	8,000,000 —
	Sistemazione idraulico-montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle provincie Calabresi	47,100,000 —
	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	5,100,000 —
	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria	23,000,000 —
	Totale	104,700,000 —
Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia meridionale e insulare.	Sovvenzioni, contributi e premi per impianti di produzione ed utilizzazione di energia elettrica (limitatamente alle annualità con scadenza sino al 30 giugno 1928)	13,000,000 —
	Studio di progetti per la sistemazione, mediante serbatoi e laghi, di bacini imbriferi	400,000 —
	Sovvenzioni per la costruzione di serbatoi e laghi o di altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche (limitatamente alle annualità con scadenza sino al 30 giugno 1928)	26,000,000 —
	Spese per l'impianto di nuovi uffici idrografici e meteorologici	300,000 —
	Totale	39.700,000 —
Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele.	Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo	68,000,000 —
	Spese per la somministrazione gratuita d'acqua ad alcuni Comuni delle Puglie pel periodo di tempo precedente l'apertura all'esercizio di vari tratti dell'acquedotto pugliese	4,000,000 —
	Totale	72,000,000 —
Condutture di acqua potabile in provincia di Potenza.		61,000,000 —
Opere di bonificazione nell'Italia meridionale e insulare.	Opere di bonificazione a cura dello Stato, escluse quelle della Basilicata, della Calabria e della Sardegna e contributo per bonifiche di 2ª categoria	78,000,000 —
	Annualità per concessioni di opere di bonificazione (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928)	27,500,000 —
	Opere di bonificazione nella Basilicata	5,100,000 —
	Opere di bonificazione nella Calabria	86,900,000 —
	Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nella Sardegna	50,700,000 —
	Sussidi a consorzi di bonifica per le spese di acquisto e di trasporto del combustibile e per la sostituzione della energia elettrica alla termica nelle idrovore	100,000 —
	Totale	248,300,000 —
Opere marittime nell'Italia meridionale e insulare.	Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato, escluse quelle della Calabria e della Sardegna	129,000,000 —
	Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato nella Calabria	28,300,000 —
	Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato nella Sardegna	19,800,000 —
	Annualità per concessione di opere marittime (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928)	167,000,000 —
	Totale	344,100,000 —

OPERE — GRUPPO	OPERE — SPECIE	SOMME
Edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale e insulare.		700,000 —
Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia meridionale o insulare.	Lavori a cura dello Stato	123,700,000 —
	Sussidi e contributi a Comuni, Provincie e privati	30,700,000 —
	Bonificamento della bassa zona di Pozzuoli	900,000 —
	Ripristino di opere sulla strada provinciale Olzai-Taloro: sistemazione della strada comunale Olzai-Allolai, per renderla definitivamente sicura al carreggio: riparazione di danni sulle strade comunali esterne ed interne di Olzai-Allolai e Gavoi; riparazioni di danni al cimitero di Olzai, riparazione nell'abitato stesso, di case danneggiate appartenenti a persone di povera condizione: versamento alla Cassa depositi e prestiti della somma di L. 80,000 in parziale estinzione del mutuo contratto dal comune di Olzai per le opere di sistemazione idraulica del torrente Bisine distrutte dall'alluvione del settembre 1921	800,000 —
	Totale . .	156,100,000 —
Spese dipendenti da danni di terremoti e di eruzioni vulcaniche nell'Italia meridionale e insulare.	Spese dipendenti da terremoti	320,000,000 —
	Spese dipendenti da eruzioni vulcaniche	3,000,000 —
	Totale . . .	323,000,000 —
Spese dipendenti dalla guerra nell'Italia meridionale e insulare.		1,000,000 —
Sovvenzioni, sussidi e anticipazioni di spese per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione.	Anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio a norma degli articoli 184, 202 e 257 del T. U. di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912 n. 1447	1,400,000 —
	Sovvenzione alle tramvie extra urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (art. 258 e 262 del T. U. di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447) ed alle tramvie di cui all'art. 113 del T. U. di legge approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261	3,500,000 —
	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili e di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie e per l'istituzione e l'esercizio di nuovi servizi automobilistici provvisori determinati da necessità di ordine pubblico	21,800,000 —
	Spese diverse	200,000 —
	Sussidi straordinari a pubblici servizi di trasporto	842,900,000 —
	Totale . . .	869,800,000 —
Spese generali		221,226,267 38
Fondo di riserva	Per provvedere a nuove o maggiori spese da autorizzare con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze . . .	50,000,000 —
Costruzione di strade ferrate	Fossano-Mondovì-Ceva	23,300,000 —
	Cuneo-Ventimiglia	19,800,000 —
	Direttissima Genova-Tortona	19,300,000 —
	Savona-Altare S. Giuseppe di Cairo	63,000,000 —
	Tronco di raccordo dalla stazione di Ronco sulla linea di Torino-Genova col tronco Arquata-Tortona	3,600,000 —
	Spilimbergo-Gemona	900,000 —
	Villa Santina-Ampezzo	1,700,000 —
	A riportarsi . . .	131,600,000 —

OPERE		SOMME
GRUPPO	SPECIE	
	Riporto .	131,600,000 —
	Montebelluna-Susegana, Udine-Marano, Sacile-Venzano, Vittorio-Ponte nelle Alpi	86,500,000 —
	Ostiglia-Treviso	53,100,000 —
	Poggio Rusco-Verona	8,300,000 —
	Direttissima Firenze-Bologna	159,500,000 —
	Completamento della ferrovia Aulla-Lucca (tronchi: Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio, Piazza al Serchio-Mourano)	47,600,000 —
	Sant'Angelo-Urbino	32,700,000 —
	Completamento della linea di circonvallazione di Roma	15,200,000 —
	Direttissima Roma-Napoli	193,400,000 —
	Ferrovie della Calabria (Pietrafitta-Rogliano-Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanese; Cosenza-Paola)	1,300,000 —
	Ferrovie complementari della Sicilia	85,500,000 —
	Ferrovie secondarie della Sicilia	226,700,000 —
	Studi preliminari relativi a proposte di nuove ferrovie principali . . .	1,300,000 —
	Studio di progetti, direzione e sorveglianza delle costruzioni ferroviarie .	65,000,000 —
	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse delle costruzioni ferroviarie	600,000 —
	Sussidi al personale governativo delle costruzioni ferroviarie licenziati . .	500,000 —
	Impreviste e maggiori spese per la costruzione di strade ferrate, anche per la gestione anteriore al 30 giugno 1905	11,530,898.22
	Totale . . .	1,120,330,898.22

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro dei lavori pubblici
CARNAZZA.

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

Corrispondenza dei capitoli ed articoli di bilancio per l'esercizio finanziario 1922-923 con quelli che dovranno istituirsi a partire dal 1923-924.

Esercizio finanziario 1922-23		Esercizi finanziari 1923-24 e successivi	
Capitolo	Articolo	Capitolo	Articolo
103	3 4 5 10 14 16 26 27 30 32 33 37 42 50 parte	Opere stradali nell'Italia settentrionale.	Strade nazionali: costruzione, sistemazione e miglioramento.
104	1 23 53 parte		
105			
241			
104	17 53 parte	Id.	Strade provinciali che si costruiscono dallo Stato.
104 242	54 parte	Opere stradali nell'Italia settentrionale.	Strade provinciali che si costruiscono dalle Provincie. (Concorso dello Stato).
106	1 parte	Id.	Strade comunali che si costruiscono dallo Stato per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni isolati.
106	3 parte	Id.	Strade comunali che si costruiscono dalle Provincie e dai Comuni per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni isolati. (Concorso dello Stato).
107	1 parte 5 parte	Id.	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti. Completamento di strade comunali obbligatorie (Sussidio dello Stato).
109 parte 110 parte		Id.	Strade comunali e vicinali. (Sussidi dello Stato in base all'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*).
112	1 parte 4 7 8 9 11 12 17	Opere idrauliche nell'Italia settentrionale.	Opere nuove e di ristabilimento nelle vie navigabili, escluse quelle delle Provincie Venete e di Mantova.
224 parte			
112 180	2 5 14	Opere idrauliche nell'Italia settentrionale.	Opere nuove e di ristabilimento nelle vie navigabili delle Provincie Venete e di Mantova.
113 245	1 parte	Id.	Sistemazione idraulica forestale nei bacini montani, esclusi quelli delle Provincie Venete e di Mantova.
181		Id.	Sistemazione idraulica forestale nei bacini montani delle Provincie Venete e di Mantova.
120 parte 295		Id.	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª o 2ª categoria, escluse quelle delle Provincie Venete e di Mantova.

Esercizio finanziario 1922-23		Esercizi finanziari 1923-24 e successivi	
Capitolo	Articolo	CAPITOLO	ARTICOLO
182 183 256		Opere idrauliche nell'Italia settentrionale.	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria delle Provincie Venete e di Mantova.
124 125	1 parte 1	Id.	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. Concorsi e sussidi. Provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti, e sussidi ad opere idrauliche in base all'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (escluse le Provincie Venete e di Mantova).
185	1 2	Id.	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. Concorsi e regimi relativi al buon regime dei fiumi e torrenti, e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (Provincie Venete e di Mantova).
114 parte		Id.	Annualità per concessione di opere idrauliche forestali nei bacini montani (limitatamente a quelli con scadenza fino al 30 giugno 1928).
122 parte		Id.	Annualità per concessione di opere idrauliche di 2ª categoria (limitatamente con scadenza sino al 30 giugno 1928).
123 parte		Id.	Annualità per concessione di opere idrauliche di 3ª categoria (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928).
126 parte 127 parte		Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia settentrionale.	Sovvenzione, contributi e premi per impianti di produzione ed utilizzazione di energia elettrica (limitatamente alle annualità con scadenza fino al 30 giugno 1928).
128 parte		Id.	Sovvenzioni per la costruzione o trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per produzione ed utilizzazione di energia meccanica od elettrica (limitatamente alle annualità con scadenza sino al 30 giugno 1928).
129 parte		Id.	Sovvenzioni per la costruzione di serbatoi e laghi o di altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche (limitatamente alle annualità con scadenza sino al 30 giugno 1928).
135	14 15 16 55 57 58 59 60 61 62 79 parte 80 parte 82 parte 83 84 92	Opere di bonificazione nell'Italia settentrionale.	Opere di bonificazione a cura dello Stato escluse quelle nelle Provincie Venete e di Mantova.
137 parte		Id.	Opere di bonificazione a cura dello Stato, escluse quelle nelle Provincie Venete e di Mantova e contributi per bonifiche di 2ª categoria.
186	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Id.	Opere di bonificazione a cura dello Stato nelle Provincie Venete e di Mantova.

Esercizio finanziario 1922-23		Esercizi finanziari 1923-24 e successivi	
Capitolo	Articolo	Capitolo	Articolo
		(Segue)	*(Segue)*
137 parte	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	Opere di bonificazione nell'Italia settentrionale.	Opere di bonificazione a cura dello Stato nelle Provincie Venete e di Mantova.
136 parte		Id.	Annualità per concessione di opere di bonificazione (limitatamente a quelle con scadenza fino al 30 giugno 1928).
138 parte		Id.	Sussidi a Consorzi di bonifica per le spese di acquisto e di trasporto del combustibile e per la sostituzione dell'energia elettrica alla termica nelle idrovore.
140	32, 33, 35, 38, 39, 45, 46 parte, 47 parte, 50 parte, 51 parte, 52 parte, 53 parte, 54 parte, 55 parte, 56 parte, 60, 62, 64, 70, 71	Opere marittime nell'Italia settentrionale.	Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato, escluse quelle delle Provincie Venete.
142 parte			
219			
187	1, 2, 3, 4	Id.	Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato nelle Provincie Venete.
141 parte		Id.	Annualità per concessione di opere marittime, escluse quelle delle Provincie Venete (limitatamente a quelle con scadenza al 30 giugno 1928).
188		Id.	Annualità per concessione di opere marittime delle Provincie Venete (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928).
240		Edifici pubblici governativi nell'Italia settentrionale.	Edifici pubblici nelle varie provincie, esclusa la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina.
257			
189 parte		Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane ed esplosioni nell'Italia settentrionale.	Lavori a cura diretta dello Stato
190 parte			
195 parte			
196 parte			
199 parte			
200 IX			

Esercizio finanziario 1922-23		Esercizi finanziari 1923-24 e successivi	
Capitolo	Articolo	CAPITOLO	ARTICOLO
		(Segue)	*(Segue)*
200 XI		Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane ed esplosioni nell'Italia settentrionale.	Lavori a cura diretta dello Stato.
274			
286 parte			
192	4 parte 5 parte	Id.	Sussidi e contributi a Provincie, Comuni e privati.
193 parte			
196 parte			
197	1 parte 2 parte 3 parte 6 parte 7 parte		
198 parte			
200			
200 decies			
263			
264			
269 parte			
218 bis		Id.	Provvedimenti in dipendenza delle esplosioni dei forti di Falconara presso Spezia e S. Elena in Bergeggi.
218 ter			
215		Spese dipendenti dalla guerra nell'Italia settentrionale.	
216			
217 parte			
218 parte			
258			
296			
103	8 18 19 22 23 38 39 40 50 parte	Opere stradali nell'Italia centrale	Strade nazionali: costruzione, sistemazione e miglioramento.
104	2 53 parte		
104	22 42 53 parte	Id.	Strade provinciali che si costruiscono dallo Stato.
104	54 parte 55	Id.	Strade provinciali che si costruiscono dalle Provincie. (Concorsi dello Stato).
106	1 parte	Id.	Strade comunali che si costruiscono dallo Stato per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni isolati.
111			
106	3 parte	Id.	Strade comunali che si costruiscono dalle Provincie e dai Comuni per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni isolati. (Concorsi dello Stato).
107	1 parte 5 parte	Id.	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti. Completamento di strade comunali obbligatorie. (Sussidi dello Stato).

Esercizio finanziario 1922-23		Esercizi finanziari 1923-24 e successivi	
Capitolo	Articolo	CAPITOLO	ARTICOLO
109 parte 110 parte		Opere idrauliche nell'Italia centrale	Strade comunali e vicinali. (Sussidi dello Stato in base all'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*).
112 117 125 bis 244 parte	1 parte 3 6 10 13 15 16	Id.	Opere nuove e di ristabilimento nelle vie navigabili.
113 246	1 parte	Id.	Sistemazione idraulica forestale nei bacini montani.
119 120 parte 121 247		Id.	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria.
116 151	 6	Id.	Lavori di sistemazione del Tevere e opere urgenti per la navigabilità di detto fiume a valle di Roma.
124 125	1 parte 2	Id.	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. Concorsi e sussidi. Provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in base all'art 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato *F*.
114 parte		Id.	Annualità per concessione di opere idrauliche forestali nei bacini montani (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928).
122 parte		Id.	Annualità per concessione di opere idrauliche di 2ª categoria (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928).
123 parte		Id.	Annualità per concessione di opere idrauliche di 3ª categoria (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928).
126 parte 127 parte		Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia centrale.	Sovvenzioni, contributi e premi per impianti di produzione ed utilizzazione di energia elettrica (limitatamente alle annualità con scadenza sino al 30 giugno 1928).
128 parte		Id.	Sovvenzioni per la costruzione o trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per produzione ed utilizzazione di energia meccanica ed elettrica (limitatamente alle annualità con scadenza sino al 30 giugno 1928).
130 parte		Id.	Studio di progetti per la sistemazione, mediante serbatoi e laghi, di bacini imbriferi.
129 parte		Id.	Sovvenzione per la costruzione di serbatoi e laghi o di altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche (limitatamente alle annualità con scadenza sino al 30 giugno 1928).
132 parte		Id.	Spese per l'impianto di nuovi uffici idrografici e metereologici.
135	1 2 3 4 12 13 17 35 39 40 42 45	Opere di bonificazione nell'Italia centrale.	Opere di bonificazione a cura dello Stato e contributi per bonifiche di 2ª categoria.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1922-23		ESERCIZI FINANZIARI 1923-24 E SUCCESSIVI	
Capitolo	Articolo	CAPITOLO	ARTICOLO
		(Segue)	*(Segue)*
137 parte	49 50 63 64 65 66 67 75 77 79 parte 80 parte 82 parte	Opere di bonificazione nell'Italia centrale.	Opere di bonificazione a cura dello Stato e contributi per bonifiche di 2ª categoria.
136 parte		Id.	Annualità per concessione di bonificazione (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928).
138 parte		Id.	Sussidi a Consorzi di bonifica per le spese di acquisto e di trasporto del combustibile e per la sostituzione dell'energia elettrica alla termica nelle idrovore.
139	1 2	Id.	Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro Romano.
140 142 parte	2 3 14 15 16 18 26 27 31 34 46 parte 47 parte 48 parte 49 parte 50 parte 51 parte 52 parte 53 parte 54 parte 55 parte 56 parte 57 58 61 63 67 70 parte 71 parte	Opere marittime nell'Italia centrale	Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato.
141 parte		Id.	Annualità per concessione di opere marittime (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928).
150		Edifici pubblici governativi nell'Italia centrale.	Acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici in Roma.
151	1	Id.	Costruzione di una nuova aula, sistemazione della stamperia e degli altri servizi della Camera dei deputati. Sistemazione delle adiacenze del palazzo di Montecitorio.
151	4	Id.	Costruzione del nuovo palazzo di Giustizia in Roma e del contiguo edificio per le preture.
151	3 5	Opere speciali di Roma.	Prosecuzione dei lavori al Monumento Nazionale di Vittorio Emanuele II, prolungamento della via Cavour e sistemazione della piazza Venezia.
151		Id.	Anticipazione al comune di Roma delle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale.

Esercizio finanziario 1922-23		Esercizi finanziari 1923-24 e successivi	
Capitolo	Articolo	CAPITOLO	ARTICOLO
152		Opere speciali di Roma.	Contributo dello Stato nelle opere per la creazione della zona industriale da Roma al mare.
189 parte		Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia centrale.	Lavori a cura diretta dello Stato.
190 parte			
195 parte			
199 parte			
265			
192	4 parte 5 parte	Id.	Sussidi e contributi a Provincie, Comuni e privati.
193 parte			
194			
196 parte			
197	1 parte 2 parte 3 parte 7 parte		
250			
269 parte			
271			
272			
209	1 2 3 4	Spese dipendenti da danni di terremoti nell'Italia centrale.	
211			
213			
214			
283			
289 parte			
290 parte			
291			
292			
294 bis			
218 parte		Spese dipendenti dalla guerra nell'Italia centrale.	
103	1 2 6 7 9 11 12 13 15 17 20 21 24 25 28 29 31 34 35 36 41	Opere stradali nell'Italia meridionale e insulare.	Strade nazionali escluse quelle della Basilicata e della Calabria e Regie trazzere; costruzione, sistemazione e miglioramento.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1922-23		ESERCIZI FINANZIARI 1923-24 E SUCCESSIVI	
Capitolo	Articolo	CAPITOLO	ARTICOLO
		(Segue)	*(Segue)*
103 104	43 44 45 46 47 48 49 50 parte 3 52 53 parte	Opere stradali nell'Italia meridionale e insulare.	Strade nazionali escluse quelle della Basilicata e della Calabria e Regie trazzere; costruzione, sistemazione e miglioramento.
157	1 2 3 4 5	Id.	Strade nazionali della Basilicata; costruzione, sistemazione e miglioramento.
171	1	Id.	Strade nazionali e provinciali della provincia di Catanzaro; costruzione, sistemazione e miglioramento.
172	1	Id.	Strade nazionali e provinciali della provincia di Cosenza; costruzione, sistemazione e miglioramento.
173	1	Id.	Strade nazionali e provinciali della provincia di Reggio Calabria; costruzione, sistemazione e miglioramento.
104	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 53 parte	Id.	Strade provinciali che si costruiscono dallo Stato, escluse quelle della Basilicata e della Calabria.

Esercizio finanziario 1922-23		Esercizi finanziari 1923-24 e successivi	
Capitolo	Articolo	CAPITOLO	ARTICOLO
158 169-170	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Opere stradali nell'Italia meridionale e insulare.	Strade provinciali che si costruiscono dallo Stato nella Basilicata.
104	51 54 parte 56	Id.	Strade provinciali che si costruiscono dalle Provincie (Concorsi e sussidi dello Stato).
106	1 parte 2	Id.	Strade comunali che si costruiscono dallo Stato per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni isolate, escluse le strade della Basilicata, della Calabria e della Sardegna.
160		Id.	Strade comunali che si costruiscono o si sistemano dallo Stato nella Basilicata per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni isolate.
171	3	Id.	Strade comunali per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni isolate e manutenzione delle strade stesse nella provincia di Catanzaro.
172	3	Id.	Strade comunali per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni isolate e manutenzione delle strade stesse nella provincia di Cosenza.
173	3	Id.	Strade comunali per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni isolate e manutenzione delle strade stesse nella provincia di Reggio Calabria.
106	3 parte 4 parte	Id.	Strade comunali che si costruiscono dalle Provincie e dai Comuni per allacciare alla esistente rede stradale i Comuni e le frazioni isolate, escluse le strade della Basilicata, della Calabria e della Sardegna. (Concorsi dello Stato).
107	3 4 5 parte	Id.	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti e completamento di strade comunali obbligatorie, escluse le strade della Basilicata, della Calabria e della Sardegna. (Costruzione a cura dello Stato).
107	1 parte 2 5 parte	Id.	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti e completamento di strade comunali obbligatorie escluse le strade della Basilicata, della Calabria e della Sardegna. (Concorsi e sussidi dello Stato).
162		Id.	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nella Basilicata.
171	4	Id.	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nella provinicia di Catanzaro e manutenzione delle strade stesse.
172	4	Id.	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti della provincia di Cosenza e manutenzione delle strade stesse.
173	4	Id.	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti della provincia di Reggio Calabria e manutenzione delle strade stesse.
159		Id.	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella Basilicata.
171	2	Id.	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella provincia di Catanzaro e manutenzione delle strade stesse.
172	2	Id.	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella provincia di Cosenza e manutenzione delle strade stesse.

Esercizio finanziario 1922-23		Esercizi finanziari 1923-24 e successivi	
Capitolo	Articolo	CAPITOLO	ARTICOLO
173	2	Opere stradali nell'Italia meridionale e insulare.	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella provincia di Reggio Calabria e manutenzione delle strade stesse.
161		Id.	Opere di riparazione straordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato nella Basilicata e contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade stesse e degli acquedotti costruiti a cura dello Stato nella provincia medesima.
171	5	Id.	Opere di riparazione straordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato e contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade stesse nella provincia di Catanzaro.
172	5	Id.	Opere di riparazione straordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato e contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade stesse nella provincia di Cosenza.
173	5	Id.	Opere di riparazione straordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato e contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade stesse nella provincia di Reggio Calabria.
108		Id.	Contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade comunali di allacciamento alla rete e di accesso alle stazioni, nelle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo, ai sensi dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1779, modificato con decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e col decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464.
109 parte 110 parte		Id.	Strade comunali e vicinali. (Sussidi dello Stato in base all'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*).
153		Id.	Costruzione nell'isola di Sardegna di strade di accesso alle stazioni, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti, completamento di strade comunali obbligatorie e costruzioni o ricostruzioni di strade di allacciamento di Comuni e frazioni isolate; maggiori spese in dipendenza della guerra per le strade comunali già appaltate e riparazioni straordinarie alle strade già costruite. Concorso nella spesa per la manutenzione delle opere su citate già costruite, in costruzione o da costruire.
113 115 118 248	2	Opere idrauliche nell'Italia meridionale e insulare.	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani e sistemazione di pianura dei corsi d'acqua esclusi quelli nelle provincie della Basilicata e della Calabria.
156		Id.	Sistemazione idraulico-montana e di pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata.
174	1 2 3 4	Id.	Sistemazione idraulico-montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle provincie Calabresi.
120 parte		Id.	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e di 2ª categoria.
124	1 parte 2	Id.	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria.
126 parte 127 parte		Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia meridionale e insulare.	Sovvenzioni, contributi e premi per impianti di produzione ed utilizzazione di energia elettrica (limitatamente alle annualità con scadenza fino al 30 giugno 1928).
130 parte		Id.	Studio di progetti per la sistemazione, mediante serbatoi e laghi, di bacini imbriferi.
129 parte		Id.	Sovvenzione per la costruzione di serbatoi e laghi o di altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche (limitatamnte alle annualità con scadenza fino al 30 giugno 1928).
132 parte		Id.	Spese per l'impianto di nuovi uffici idrografici e meteorologici.
133	1 2	Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele.	Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo.

Esercizio finanziario 1922-23		Esercizi finanziari 1923-24 e successivi	
Capitolo	Articolo	CAPITOLO	ARTICOLO
134		Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele.	Spese per la somministrazione gratuita d'acqua ad alcuni comuni delle Puglie pel periodo di tempo precedente l'apertura all'esercizio dei vari tratti dell'acquedotto pugliese.
163 parte		Condutture di acqua potabile in provincia di Potenza.	
165			
135	5	Opere di bonificazione nell'Italia meridionale e insulare.	Opere di bonificazione a cura dello Stato; escluse quelle della Basilicata, della Calabria e della Sardegna, e contributi per bonifiche di 2ª categoria.
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
	32		
	33		
	34		
	36		
	37		
	38		
	41		
	43		
	44		
	46		
	47		
	48		
	51		
	52		
	53		
	54		
	56		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
	74		
	76		
	78		
	79 parte		
	80 parte		
	81		
	82 parte		
	85		
	86		
	87		
	88		
	89		
	90		
	91		
137 parte			
251			
136 parte		Id.	Annualità per concessione di opere di bonificazione (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928).
166	1	Id.	Opere di bonificazione nella Basilicata.
	2		
	3		
	4		

Esercizio finanziario 1922-23		Esercizi finanziari 1923-24 e successivi	
Capitolo	Articolo	CAPITOLO	ARTICOLO
175	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Opere di bonificazione nell'Italia meridionale e insulare.	Opere di bonificazione nella Calabria.
154	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	Id.	Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nella Sardegna.
138 parte		Id.	Sussidi a Consorzi di bonifica per le spese di acquisto e di trasporto dei combustibile e per la sostituzione dell'energia elettrica alla termica delle idrovore.
140	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21	Opere marittime nell'Italia meridionale e insulare.	Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato, escluse quelle della Calabria e della Sardegna.

Esercizio finanziario 1922-23		Esercizi finanziari 1923-24 e successivi	
Capitolo	Articolo	CAPITOLO	ARTICOLO
		(Segue)	*(Segue)*
140	22 23 24 25 28 29 30 36 37 40 41 42 43 44 46 parte 47 parte 48 parte 49 parte 50 parte 51 parte 52 parte 53 parte 54 parte 55 parte 56 parte 59 65 66 68 69 70 parte 71 parte	Opere marittime nell'Italia meridionale e insulare.	Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato, escluse quelle della Calabria e della Sardegna.
250			
142 parte			
176	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	Id.	Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato nella Calabria.
177			
155	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Id.	Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato nella Sardegna.

Esercizio finanziario 1922-23		Esercizi finanziari 1923-24 e successivi	
Capitolo	Articolo	CAPITOLO	ARTICOLO
		(Segue)	*(Segue)*
155	13 14 15	Opere marittime nell'Italia meridionale e insulare.	Opere marittime che si eseguiscono a cura dello Stato nella Sardegna.
141 parte		Id.	Annualità per concessione di opere marittime (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928).
164		Edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale e insulare.	
168			
163 parte			
178	1 2 3 4		
189 parte			
190 parte			
195 parte			
198 bis			
199 parte			
199 bis			
199 III			
199 IV		Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia meridionale e insulare.	Lavori a cura dello Stato.
200 II			
200 III			
200 IV			
200 V			
200 VI			
200 VII			
200 XII			
249			
270			
266			
267			
192	1 2 3 4 parte 5 parte		
193 parte			
196 parte			
197	1 parte 2 parte 3 parte 4 5 6 parte 7 parte	Id.	Sussidi e contributi a Comuni, Provincie e privati.
198 parte			
200 VIII			
260			
261			
262			
269 parte			

Esercizio finanziario 1922-23		Esercizi finanziari 1923-24 e successivi	
Capitolo	Articolo	CAPITOLO	ARTICOLO
191		Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia meridionale e insulare.	Bonificamento della bassa zona di Pozzuoli.
153 bis		Id.	Ripristino di opere sulla strada provinciale Olzai-Taloro, sistemazione della strada comunale Olzai-Allolai per renderla definitivamente sicura al carreggio, riparazione di danni sulle strade comunali esterne ed interne di Olzai-Allolai e Gavoi; riparazione di danni al cimitero di Olzai, riparazione, nell'abitato stesso, di case danneggiate appartenenti a persone di povera condizione; versamento alla Cassa depositi e prestiti della somma di L. 80,000 in parziale estinzione del mutuo contratto dal comune di Olzai per le opere di sistemazione idraulica del torrente Bisine, distrutte dall'alluvione del settembre 1921.
170			
203			
204			
205	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
206			
207			
208			
210			
212	1		
	2		
	3	Spese dipendenti da danni di terremoti e di eruzioni vulcaniche nell'Italia meridionale e insulare.	Spese dipendenti da terremoti
	4		
254			
255			
279			
280			
281			
282			
284			
285			
286			
287			
288			
289 parte			
290 parte			
201	1		
	2		
	3		
202			
275		Id.	Spese dipendenti da eruzioni vulcaniche.
276			
277			
278			
217 parte		Spese dipendenti dalla guerra nell'Italia meridionale e insulare.	
218 parte			

Esercizio finanziario 1922-23		Esercizi finanziari 1923-24 e successivi	
Capitolo	Articolo	CAPITOLO	ARTICOLO
144		Sovvenzioni, sussidi ed anticipazioni di spese per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione.	Anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio a norma degli articoli 184, 202 e 257 del T. U. di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
146		Id.	Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (art. 258 e 262 del T. U. di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447) ed alle tramvie di cui al. l'art. 113 del T. U. di legge approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.
147		Id.	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili e di altri mezzi di trazione meccanica, sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie e per la istituzione di nuovi servizi automobilistici provvisori determinati da necessità di ordine pubblico.
148		Id.	Spese diverse.
149			
102 bis		Id.	Sussidi straordinari a pubblici servizi di trasporto.
240 bis			
240 ter			
86		Spese generali.	Variazioni in relazione all'oggetto.
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
96 bis			
97			
98			
99			
100			
100 bis			
100 ter			
102 ter			
167			
230			
231			
233			
234			
234 bis			
235			
236			
237			
237 bis			
238			
239			
243			
243 bis			

Esercizio finanziario 1922-23		Esercizi finanziari 1923-24 e successivi	
Capitolo	Articolo	CAPITOLO	ARTICOLO
220	2	Costruzione di strade ferrate.	Fossano-Mondovì-Ceva.
220	1	Id.	Cuneo-Ventimiglia.
220	4	Id.	Direttissima Genova-Tortona.
—	—	Id.	Savona Altare-S. Giuseppe di Cairo.
220	5	Id.	Tronco di raccordo dalla stazione di Ronco, sulla linea Torino-Genova, col tronco Arena-Tortona.
220	8	Id.	Spilimbergo-Gemona.
220	9	Id.	Villa Santina-Ampezzo.
220	10	Id.	Montebelluna-Susegana-Udine-Marano - Sacile-Pinzano-Vittorio - Ponte nelle Alpi.
220	11	Id.	Ostiglia-Treviso.
220	6	Id.	Poggio Rusco-Verona.
220	12	Id.	Direttissima Firenze-Bologna.
220	13	Id.	Completamento della ferrovia Aulla-Lucca (tronchi Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio; Piazza al Serchio-Monzone).
220	14	Id.	Sant'Angelo-Urbino.
220	15	Id.	Completamento della linea di circonvallazione di Roma.
220	16	Id.	Direttissima Roma-Napoli.
220	20	Id.	Ferrovie della Calabria: (Pietrafitta-Rogliano; Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanesi; Cosenza-Paola.
220	17	Id.	Ferrovie complementari della Sicilia.
220	18	Id.	Ferrovie secondarie della Sicilia.
220	22	Id.	Studi preliminari; relative proposte di nuove ferrovie principali.
224		Id.	Studio di progetti, direzione e sorveglianza delle costruzioni ferroviarie.
222		Id.	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse delle costruzioni ferroviarie.
223		Id.	Sussidi al personale governativo delle costruzioni ferroviarie, licenziato.
145 220 221 298	 3 7 19 21 23 24 25 26	Id.	Impreviste, maggiori spese per la costruzione di strade ferrate, anche per la gestione anteriore al 30 giugno 1905.

Visto, d'Ordine di S. M. il Re:

Il Ministro dei lavori pubblici
CARNAZZA.

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

RELAZIONI e REGI DECRETI.
Scioglimento dei Consigli comunali di Aci Castello (Catania) e Bussi (Aquila).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 marzo 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Aci Castello in provincia di Catania.

MAESTÀ,

Un'inchiesta ordinata dal Prefetto, in seguito a ripetuti reclami, ha rilevato gravi irregolarità ed abusi a carico degli amministratori del comune di Aci Castello, e particolarmente del sindaco, che da oltre trent'anni era a capo della civica azienda, governandola con intenti partigiani ai fini della sua influenza elettorale.

E' risultato che le condizioni finanziarie del Comune sono assai gravi, poichè, per timore di impopolarità, l'amministrazione comunale rifuggiva dal ritrarre proventi adeguati dai tributi locali, trascurando la compilazione dei ruoli delle tasse, mentre la ripartizione del carico dei pochi ruoli compilati veniva effettuata con criteri di partigianeria. La riscossione del dazio e di varie tasse era stata arbitrariamente affidata senza garanzia di rendiconti ad un parente del sindaco; il servizio di tesoreria funzionava disordinatamente, cercando l'amministrazione di sottrarsi ai controlli della legge demandati al tesoriere.

La difficile condizione finanziaria si ripercuoteva sui pubblici servizi, ridotti in stato di completo abbandono. Per il disordine degli uffici comunali, si sono riscontrate gravi irregolarità nella tenuta dei registri delle deliberazioni, in quelli della popolazione, nelle contabilità comunali, nella formazione delle liste elettorali nelle quali risultarono deliberatamente inclusi elettori morti od appartenenti ad altri comuni.

Un parente del sindaco era stato assunto quale impiegato del comune senza concorso, e favoritismi ed abusi aveva compiuto o tollerato l'amministrazione comunale nelle concessioni di lavori pubblici in economia e di incarichi vari, nella gestione dei sussidi militari ed in quella degli approvvigionamenti lasciata, per ragioni di partito, nelle mani di persona che ha ritratto forti guadagni.

Il malcontento determinato nella popolazione da tale persistente sistema di illegalità ed arbitri ha indotto tutto il Consiglio comunale a rassegnare le dimissioni, sicchè il Prefetto ha dovuto affidare ad un suo Commissario la temporanea amministrazione del Comune.

Non essendo possibile, nelle attuali condizioni dello spirito pubblico, procedere a breve scadenza alla convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, occorre conferire allo straordinario amministratore adeguati poteri per provvedere al riordinamento della civica azienda; epperò si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio Commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Aci Castello in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Ignazio Villaruel è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re in udienza del 10 maggio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bussi in provincia di Aquila.

SIRE,

Nei novembre scorso, mentre veniva eseguita una inchiesta sulla amministrazione del comune di Bussi, contro la quale erano state presentate al Prefetto numerose denuncie, l'intera maggioranza consigliare rassegnava le dimissioni, insistendovi, malgrado gli inviti del Prefetto, che dovette affidare la provvisoria gestione della Civica azienda ad un suo commissario.

La relazione, che questi ha ora presentato, pone in evidenza lo stato di profonda disorganizzazione dei pubblici servizi e gravi irregolarità nel funzionamento degli uffici, e nella contablità comunale.

Il segretario aveva irregolarmente riscosso e trascurato il versamento al tesoriere dei diritti di segreteria e di stato civile e dei proventi delle contravvenzioni; nella tenuta dei registri obbligatori furono accertate omissioni ed irregolarità. Gli amministratori avevano avuto indebito maneggio del pubblico denaro, riscuotendo e pagando direttamente somme di pertinenza del Comune; avevano eseguiti acquisti di immobili senza le prescritte autorizzazioni ed approvazioni superiori e percepito compensi eccessivi per le spese di viaggio.

Partigianerie ed abusi erano stati compiuti nelle applicazioni dei tributi, nella gestione del patrimono e nel trattamento del personale.

In questo stato di cose, poichè la situazione dei partiti locali e lo spirito pubblico non consente di indire le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, nè sarebbe conforme a legge protrarre per un periodo non breve la gestione del Commissario prefettizio, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un regio Commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bussi in provincia di Aquila è sciolto.

Art 2.

Il sig. avv. Enrico Resta è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO PRESIDENZIALE 26 giugno 1923.
Destinazione del Palazzo Reale di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto coi Ministri dell'istruzione pubblica e delle Finanze:

Veduto il decreto presidenziale 27 settembre 1920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1920, n. 251;

Riconosciuta la opportunità di delimitare con maggiore precisione la parte del Palazzo Reale di Napoli assegnata alla Biblioteca nazionale, alla San Giacomo e alle altre biblioteche minori che eventualmente potranno ad esse aggregarsi;

Decreta:

Il sopra citato decreto 27 settembre 1920, per la parte riflettente le assegnazioni del Palazzo Reale di Napoli, e più precisamente quella di cui alla lettera C) è modificato come segue:

« C) E' assegnata alla R. Biblioteca nazionale di Napoli, alla R. Biblioteca San Giacomo ad essa aggregata ed alle altre biblioteche che eventualmente potessero ad esse riunirsi, tutta la parte della Reggia che si protende ad oriente, come parte aggiunta dall'architetto Gaetano Genovesi all'edificio originale a pianta quadrata di Domenico Fontana. Essa è compresa tra i giardini di via San Carlo a nord, la spianata delle scuderie Reali ad est, il Regio Arsenale a sud, ed è delimitata ad ovest da una linea di separazione che, per il braccio settentrionale, segue il muro di perimetro del lato più breve del cortile, alle spalle della Cappella Reale, e pel braccio meridionale è rappresentata da un grande scalone, che ora dà accesso alla Regia Pinacoteca (restandone esso scalone escluso).

« Entro questi limiti si intendono fin da ora assegnati alla Biblioteca l'intero pianterreno, l'intero ammezzato, l'intero primo piano e del secondo piano tutto il braccio settentrionale sino alla svolta dell'angolo nord-est e alla scala quivi esistente esclusi.

« Non appartengono alla Biblioteca le sale sottostanti al giardino pensile ed il giardino stesso.

« La parte del Palazzo Reale assegnata alla Biblioteca nazionale e alle altre ad essa aggregate, avrà la sua entrata da via S. Ferdinando, per un viale che condurrà direttamente alla grande scala di accesso ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 25 giugno 1923.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: MUSSOLINI.

Il Ministro dell'istruzione pubblica: GENTILE.

Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 11 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	137 72	Belgio	115 17
Londra	105 34	Olanda	9 05
Svizzera	398 63	Pesos oro	18 07
Spagna	332 50	Pesos carta	7 95
Berlino	0 0095	New-York	23 10
Vienna	0 033	Oro	445 72
Praga	68 875		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 22
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	49 --
	5.00 % netto	86 65

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 12 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	137 03	Belgio	114 53
Londra	106 06	Olanda	9 025
Svizzera	404 32	Pesos oro	18 05
Spagna	334 —	Pesos carta	7 94
Berlino	0 0105	New York	23 10
Vienna	0 0335	Oro	445 72
Praga	69 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 24
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	49 --
	5.00 % netto	86 23

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione — 2ª Pubblicazione — (Elenco n. 43).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	8020 Polizza comb.	20 —	Conegliaro Francesco di *Settimo*, domiciliato a Termini (Palermo).	Conegliaro Francesco di *Settimo*, domiciliato a Termini (Palermo).
»	3846 Polizza comb.	20 —	Sgarlata *Antonio* di Matteo, domiciliato a Palermo.	Sgarlata *Antonino* di Matteo, domiciliato a Palermo.
3.50 %	567095	35 —	Moretti Giuseppe fu Antonio, domiciliato a Torino.	Moretti Giuseppe fu Antonio, *minore, sotto la patria potestà della madre Borra Maria fu Stefano, vedova di Moretti Antonio*, domiciliato in Torino.
»	556769	70 —		

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
3.50 %	628264	161 —	Dozio Paolo, Filippo, Maria, Teresa e Giuseppina e nascituro, figli del fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Scaccabarozzi *Felicita* di Luigi, vedova di Dozio Giuseppe, domiciliati a Merate (Como) in parti eguali.	Dozio Paolo, Filippo, Maria, Teresa, Giuseppina e nascituro, figli del fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Scaccabarozzi *Francesca* di Luigi, ecc., come contro.
Cons. 5 %	221935	190 —	Dozio Paolo, Filippo, Teresa, Giuseppina e Maria fu *Luigi*, minori, sotto la patria potestà della madre Scaccabarozzi *Maria*, vedova di Dozio *Luigi*, domiciliati a Merate (Como)	Dozio Paolo, Filippo, Teresa, Giuseppina e Maria fu *Giuseppe*, minori, sotto la patria potestà della madre Scaccabarozzi *Francesca*, vedova di Dozio *Giuseppe*, domiciliati a Merate (Como).
»	274950	165 —	Gisolfi Pasqualina, Gregorio, Vincenzo, Carlo ed Anna fu *Antonio*, minori, sotto la patria potestà della madre Caputo Rosa di Vincenzo, vedova Gisolfi, domiciliati a Salerno.	Gisolfi Pasqualina, Gregorio, Vincenzo, Carlo, ed Anna fu *Francesco-Antonio*, minori, ecc., come contro.
3.50 %	619797	10.50	Trapani *Annetta* di Francesco, moglie di D'Ajello Enrico, domiciliata a Palermo.	Trapani *Marianna, ecc.*, come contro.
» »	747931 747932	185.50 231 —	Trapani-Furitano Marianna di Francesco, *nubile*, domiciliata a Palermo.	Trapani-Furitano Marianna di Francesco, *moglie di D'Ajello Enrico*, domiciliata in Palermo.
Cons. 5 %	153958	50 —	Piovella Gemma fu Vittorio, minore, sotto la patria potestà della madre Trini Lucia, vedova Piovella, domiciliata a Milano; con usufrutto vitalizio a Trini *Lucia di Antonio, vedova Piovella*, domiciliati a Milano.	Piovella Gemma fu Vittorio, minore, sotto la patria potestà della madre, Trini *Veronica-Lucia fu Pietro vedova di Piovella Vittorio*, domiciliata a Milano; con usufrutto vitalizio a Trini *Veronica-Lucia fu Pietro vedova di Piovella Vittorio*, domiciliata a Milano.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 giugno 1923.

Il direttore generale: D'Arienzo.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, ed il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920 n 1482;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440 portante miglioramenti economici a favore del personale dei RR. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Visto il decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322;

Sulla proposta del Direttore generale del commercio.

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Genova è aperto il concorso per incaricato di lingua spagnola.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) una esposizione in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari. Sarà consentita la presentazione di un minore numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio; sono ammessi soltanto lavori stampati, in nessun caso saranno accettate bozze di stampa;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato, i certificati penale e di buona condotta di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto per i concorrenti che non appartengono all'insegnamento ed all'amministrazione governativa.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di 4 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni, o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Art. 3.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano compiuta la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano o invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazoni al valor militare, e infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Art. 4.

Lo stipendio iniziale è di L. 6000 (oltre la indennità caro-viveri) che potrà raggiungere un massimo di lire 10,000 mediante aumenti quinquennali di lire 1000 ciascuno.

Il vincitore del concorso non è soggetto alle incompatibilità di ufficio contemplate dall'art. 15 della legge 20 marzo 1913, n. 268.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 10 giugno 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Fossombrone	Urbino	1	Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9 alle 12.
Valfabbrica	Perugia	1	Giovedì, e Domenica dalle ore 9 alle 12.
Naso	Patti	1	Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica dalle ore 9 alle 16.
Termini Imerese	Termini Imerese	1	Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16. Domenica dalle ore 9 alle 12.
Brescia	Brescia	1	Mercoledì e Sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16.
Barcis	Udine	1	Lunedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16. Domenica dalle ore 9 alle 12.
Porto Empedocle	Girgenti	1	Lunedì, Giovedì, Venerdì e Domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16.
Castelnuovo di Garfagnana	Lucca	1	Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16.
Sonnino	Frosinone	1	Domenica dalle ore 9 alle 14.
Raccuia	Patti	1	Domenica dalle ore 9 alle 16.
Sant'Andrea di Conza	S. Angelo dei Lombardi	1	Lunedì dalle ore 9 alle 14
Andretta	S. Angelo dei Lombardi	1	Domenica e Lunedì dalle ore 9 alle 14.
Laveno	Como	1	Martedì e Sabato dalle ore 10 alle 14.
Sorano	Grosseto	1	Martedì e Sabato dalle ore 9 alle 12.
Vergiate	Milano	1	Martedì dalle ore 10 alle 16.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il Tribunale da cui dipende il distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà, nel suo stesso interesse, indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata, anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra) e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare, in carta libera, l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il Tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustificano;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile, del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli, di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi, di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammisisone al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.